



Repertorio n.4751

Raccolta n.3391

VERBALE DIFFERITO DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"S.I.X T. - SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO S.P.A."
RIUNITASI IL GIORNO 13 DICEMBRE 2017
(tredici dicembre duemiladiciassette)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto gennaio duemiladiciotto.

In Corato, nel mio studio in Via Duomo n.8/A.

Innanzitutto a me dott.**FRANCESCO CAPOZZA**, Notaio in Corato, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani,

è presente

DE PALMA CARLO, nato a Terlizzi il 5 aprile 1984, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"S.I. X T. - SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO S.P.A."

con sede in Corato alla Piazza XX Settembre n.32, capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07086860728, iscrizione al R.E.A. n.BA-531346.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta società tenutasi in prima convocazione il giorno 13 dicembre 2017 (tredici dicembre duemiladiciassette).

Aderendo alla richiesta del componente, procedo alla verbalizzazione dell'adunanza dell'assemblea della predetta società, cui ho personalmente assistito il giorno 13 dicembre 2017 (tredici dicembre duemiladiciassette), riunitasi alle ore 11 (undici) e minuti 25 (venticinque), in Corato alla Piazza Marconi n.12, nella Sala Giunta del Comune di Corato (Palazzo di Città), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale ai sensi del D.L.175/2016 e successive integrazioni e correzioni;
- Varie ed eventuali;

Do atto che assumeva la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, costituito DE PALMA CARLO, il quale

CONSTATAVA:

--- che l'assemblea era stata regolarmente convocata;

--- che erano presenti tutti i soci e precisamente:

- il Comune di Corato, titolare di numero 144 (centoquarantaquattro) azioni pari a nominali Euro 72.000,00 (settantaduemila virgola zero zero), pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore MAZZILLI MASSIMO;
- la società "ANDREANI TRIBUTI S.R.L.", titolare di numero

Registrato a Bari

il 09/01/2018

al n. 755/1T

Depositato nel Registro

Imprese di Bari

il 09/01/2018

prot. n°1767/2018

96 (novantasei) azioni pari a nominali Euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero), pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale per delega conferita dall'Amministratore Unico SASSU GIAMPIERO al signor FERRI ANDREA;

--- che la delega, previo controllo della sua regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, veniva acquisita agli atti sociali;

--- che per il Consiglio di Amministrazione, erano presenti il costituito Presidente DE PALMA CARLO, l'Amministratore Delegato SILVETTI PAOLO e i Consiglieri MONTENOVO CINZIA e PICCARRETA ALFONSO; assente giustificato il Consigliere ACELLA GIUSEPPINA;

--- che per il Collegio Sindacale erano presenti il Presidente MISCIOSCIA SEBASTIANO ed i Sindaci CANNILLO GIUSEPPE e CUOCCI NATALINA;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARAVA

validamente costituita l'assemblea, essendo presente in proprio e per delega l'intero capitale sociale ed apriva la discussione su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente faceva presente all'assemblea che il Consiglio Comunale del Comune di Corato, con deliberazione n.85 del 27 novembre 2017, aveva approvato un nuovo testo di statuto, autorizzando il Sindaco pro-tempore del Comune di Corato a partecipare all'assemblea per l'approvazione del nuovo testo di statuto, fatte salve, le modifiche "*ritenute necessarie dal Notaio al fine del coordinamento dell'atto nella sua interezza*".

Il Presidente proponeva pertanto all'assemblea di approvare il nuovo testo di statuto, così come deliberato dal Consiglio Comunale con la predetta deliberazione n.85, precisando altresì che, rispetto al predetto testo, su suggerimento del Notaio rogante venivano modificati i seguenti articoli dei quali dava lettura all'assemblea:

"Art.15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1 *L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati la presidenza dell'assemblea è assunta dalla persona designata dagli intervenuti. In nessun caso potrà essere riconosciuto un compenso per la presidenza dell'assemblea.*

15.2 *Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.*

15.3 L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario anche non Socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.";

"Art.20 - Poteri dell'Organo Amministrativo

20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art.2365 Codice Civile sono attribuite all'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile, gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; l'organo amministrativo peraltro potrà rimettere tali deliberazioni all'Assemblea dei Soci.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art.2381 cod. civ., deleghe di gestione a un solo amministratore, scelto tra i consiglieri eletti nella lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria "B". E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

20.3 All'Amministratore Delegato sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione.

20.4 L'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 3 mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

20.5 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale e, comunque nei limiti delle vigenti disposizioni normative.

20.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Ove alle riunioni del Consiglio non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.";

"Art.24 - Rappresentanza della Società

24.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. Qualora sia previsto il Consiglio di Amministrazione, tali poteri sono esercitati disgiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato (per quest'ultimo, nei limiti della delega conferitagli) . In caso di assenza o impedimento del Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.";

"Art.25 - Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nelle forme di legge e nel rispetto delle norme sulla parità di accesso e sull'equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

25.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

25.3 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea.

25.4 Il compenso annuale dei Sindaci viene determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

25.5 Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n.39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente. In relazione all'attività sociale, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.

Ai componenti del collegio sindacale si applicano gli stessi divieti e limitazioni previste per l'amministratore unico, o per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ove previsto."

Il Presidente del Collegio Sindacale MISCIOSCIA SEBASTIANO esprimeva parere favorevole alla delibera proposta.

L'Assemblea della società "S.I. X T. - SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO S.P.A." del giorno 13 dicembre 2017 (tredici dicembre duemiladiciassette), con votazione espressa verbalmente,

all'unanimità,

DELIBERAVA

= I =

di approvare il nuovo testo sociale conformemente al testo approvato dal Consiglio Comunale di Corato con la predetta deliberazione n.85 del 27 novembre 2017, modificando, rispetto a tale testo gli articoli 15), 20), 24) e 25), così come proposto dal Presidente dell'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclamava i risultati e di-

chiarava sciolta l'assemblea alle ore 12 (dodici) e minuti 13 (tredici).

Il costituito chiede a me Notaio di allegare al presente atto sotto **la lettera "A"** il nuovo testo di statuto sociale, dalla lettura del quale vengo dallo stesso costituito dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto a mano ed in parte dattiloscritto, da me Notaio e da persona di mia fiducia, su due fogli per cinque facciate sin qui, ho dato lettura al costituito, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, unitamente a quanto allegato, alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Firmato: Carlo De Palma - FRANCESCO CAPOZZA NOTAIO (sigillo)

Allegato "A"
Repertorio n° 4751
Raccolta n° 3391

STATUTO

"S.I. X T. - SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO S.P.A."

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art.1 - Denominazione

1.1 La Società per Azioni denominata **"S. I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio S.p.A."** è regolata dal presente Statuto.

Art.2 - Sede

2.1 La Società ha sede in Corato

2.2 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.

2.3 Il domicilio di ciascun socio, amministratore e sindaco, nonché del revisore per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato dal soggetto interessato.

Art.3 - Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta)

Art.4 - Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto:

a) gestione, accertamento, liquidazione, riscossione, rimborso ed ogni altra attività di incasso, definizione e gestione delle entrate tributarie, extratributarie ed assimilate degli Enti locali e/o di altri soggetti pubblici anche ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/1997;

b) espletamento, anche attraverso sistemi informatici, di servizi relativi al controllo, alla rilevazione e all'aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di Enti locali con riferimento anche all'attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all'attività di costituzione e gestione delle banche dati contenenti informazioni usufruibili dalle Amministrazioni locali in integrazione con il sistema di rete della Pubblica Amministrazione Centrale nonché attività per l'istituzione di collegamenti tra banche dati di più Amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;

c) conservazione, utilizzo, aggiornamento dei dati del catasto, finalizzati allo svolgimento delle funzioni catastali ed eventualmente attribuite agli Enti locali ivi compresi i dati per revisione e classamento dei fabbricati, delle zone censuarie e per la delimitazione delle zone agrarie, nel rispetto delle competenze delle Agenzie del territorio o di altre amministrazioni pubbliche;

d) gestione del servizio pubbliche affissioni e di tutte le operazioni materiali connesse (affissioni, controllo della pubblicità negli spazi pubblici, controllo delle precedenze

di affissioni, etc...) nonché gestione delle attività di installazione, manutenzione e controllo degli impianti pubblicitari comunali, nel rispetto di quanto stabilito dal piano generale degli impianti;

e) gestione e riscossione delle sanzioni amministrative non tributarie;

f) attività di natura istruttoria diretta alla verifica della reale titolarità dei cespiti patrimoniali di rapporti fiduciari.

4.2 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie, utili e strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà altresì assumere per il raggiungimento dei fini medesimi partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale misto pubblico-privato aventi oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle Leggi n.1/1991 e n.197/1991 e del decreto legislativo n.385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni. Potrà richiedere e fruire delle agevolazioni previste da qualunque disposizione normativa.

4.3 Potrà infine rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per le obbligazioni assunte.

Titolo II

Capitale sociale - Azioni - Prestazioni accessorie - Obbligazioni e Finanziamenti - Prelazione - Gradimento - Recesso

Art.5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 suddiviso in 240 azioni del valore nominale di Euro 500,00 cadauna.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

5.3 Il capitale sociale dovrà essere detenuto per tutta la durata della società dal Comune di Corato, e/o da altri Comuni o altri soggetti pubblici, in misura complessiva non inferiore al 60% (sessanta per cento). In ogni caso al Comune di Corato dovrà restare attribuita una quota di capitale sociale in misura complessiva non inferiore al 51%. Tale limite resta fermo anche in caso di cessione di quote ad altri Comuni o soggetti pubblici.

5.4 In particolare le delibere che facessero venire meno i limiti di cui al terzo comma del presente articolo dovranno intendersi nulle. Parimenti, saranno invalidi gli atti di qualsiasi natura che implicino gli effetti di cui sopra.

Deve essere rifiutata o sarà comunque priva di effetti l'annotazione nel libro soci di vicende relative alla partecipazione sociale implicanti gli effetti di cui sopra. Per le azioni detenute in violazione di quanto sopra previsto in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comun-

que, qualsiasi altro diritto inerente la qualità di socio. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

5.5 Agli aumenti del capitale potrà darsi esecuzione anche mediante sottoscrizione da parte di terzi, enti pubblici o privati, fermo restando l'obbligo di mantenere invariati i limiti di cui al comma 3 del presente articolo.

Art.6 - Azioni

6.1 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto. Possono rivestire la qualità di soci il Comune di Corato, quale socio fondatore, altri Comuni, altri enti pubblici anche territoriali, società di capitali iscritte nell'albo di cui all'art.53, D.Lgs.446 del 1997 ovvero altri operatori di Stati membri dell'Unione europea che esercitino le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza o di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.

6.3 Le azioni sono tutte nominative; esse sono suddivise in due categorie, denominate "A" e "B"; quelle della categoria A spettano ai soci pubblici; le restanti, della categoria "B", spettano ai soci privati e sono gravate dall'obbligo di prestazioni accessorie.

6.4 Le azioni della categoria "B" con vincolo di prestazioni accessorie obbligano il titolare a svolgere l'attività imprenditoriale di gestione dei servizi oggetto di affidamento in capo alla Società. Restano ferme le prescrizioni di cui all'art.2345 Cod.Civ. in ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni accessorie e alle conseguenze dell'eventuale inadempimento.

La presente disposizione trova applicazione solo in caso di affidamento alla Società stessa dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie predette, ai sensi delle disposizioni di cui al citato art.52, D.Lgs. n.446, come modificato dall'art.1, comma, 224, legge finanziaria per il 2008, n.244/2007.

Art.7 Azioni con obbligo di prestazioni accessorie

7.1 Le azioni appartenenti alla categoria "A" sono liberamente cedibili nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 5. Le azioni appartenenti alla categoria "B" cui è connesso l'obbligo di prestazione accessorie sono trasferibili solo a soggetti aventi i requisiti per possedere tali azioni che si siano resi aggiudicatari della gara appositamente indetta ai sensi della normativa vigente.

Tale limitazione alla circolazione dovrà risultare espressa-

mente indicata sui relativi certificati azionari, ex art.2355 bis ultimo comma Cod.Civ..

7.2 Il Socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, informare l'Organo Amministrativo della sua intenzione di disporre delle azioni.

Art.8 - Obbligazioni e finanziamenti

8.1 La Società può emettere obbligazioni.

8.2 La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

Art.9 - Diritto di recesso

9.1 Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso o che si sono opposti alle deliberazioni che ne legittimano l'esercizio, con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata o a mezzo pec che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, per la quale è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, il diritto al recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che ne legittima l'esercizio.

9.2 Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento significativo dell'attività della società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;
- proroga del termine di durata della società;
- aumento di capitale in denaro con offerta di azioni a terzi;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

9.3 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di recesso ai sensi dell'art.2437 Codice Civile, il rimborso delle azioni da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato dall'organo amministrativo,

sentito il parere del Collegio Sindacale e del revisore contabile, tenendo conto dei criteri di cui all'art.10.1 lettera a) e b) del presente Statuto.

9.4 Il rimborso dovrà avvenire, per ordine di priorità, mediante acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri soci, salvo i limiti di cui all'art.5, da parte di un terzo, da scegliersi a mezzo gara ad evidenza pubblica, o con l'acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili.

9.5 In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Art.10 - Criteri di Stima

10.1 Nella valutazione delle azioni in caso di recesso o di esclusione di un socio, il valutatore dovrà attenersi nello svolgimento del suo compito ai seguenti criteri:

a) determinare il valore tenendo conto di almeno due criteri, esclusi i metodi finanziari basati sui flussi di cassa, dei quali uno sia il metodo misto reddituale-patrimoniale con stima dell'avviamento;

b) eseguire la stima sulla base del valore normale delle azioni della società, tenendo conto dei criteri indicati dall'art.9, quarto comma, T.u.i.r. n.917 del 1986 oltre che della realtà economica e societaria che si viene a determinare a seguito del recesso o dell'esclusione.

10.2 Limitatamente alle ipotesi di recesso, qualora le parti non siano d'accordo sulla valutazione delle azioni si applica l'art.2437-bis ultimo comma del Codice Civile.

10.3 Nell'ipotesi di revoca della richiesta di recesso, il socio revocante dovrà mantenere indenni gli altri soci e la società per le eventuali spese sostenute con riferimento alla valutazione delle azioni.

Titolo III

Organi

Art.11 - Organi

11.1 Sono Organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) l'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di applicazione di quanto previsto nell'art.18, il Consiglio di Amministrazione;

c) Collegio Sindacale;

d) Revisore Legale o Società di Revisione

11.2 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

11.3 E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

11.4 E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulte-

riori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art.2125 del codice civile.

11.5 La Società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta, fermo restando che non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore ai compensi massimi stabiliti in conformità con le previsioni normative tempo per tempo vigenti e, comunque, proporzionata alla qualificazione professionale e all'impegno richiesto.

Assemblea

Art.12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

12.2 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dagli artt.2363 e 2365, cod.civ..

Art.13 - Modalità di convocazione

13.1 L'Assemblea viene convocata con avviso da trasmettersi ai soci a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante invio di e-mail certificata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

13.2. L'assemblea è convocata nel Comune di Corato. Nell'avviso di convocazione può essere comunque indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia, e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno indicato per la prima.

13.3 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo ritenga opportuno ovvero nella fattispecie di cui all'art.2367 Cod.Civ..

13.4 L'Assemblea è, tuttavia valida, pur in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

Art.14 - Diritto di intervento e diritto di voto

14.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un voto.

14.2 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere i propri compiti;

- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art.2366, quarto comma, del Codice Civile) le sedi attrezzate per il collegamento a cura della Società, nelle quali gli azionisti possono affluire.

14.3 L'Assemblea che si svolge in videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.4 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega conferita anche a persona non azionista.

Art.15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati la presidenza dell'assemblea è assunta dalla persona designata dagli intervenuti. In nessun caso potrà essere riconosciuto un compenso per la presidenza dell'assemblea.

15.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

15.3 L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario anche non Socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Art.16 - Costituzione

16.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, secondo l'art.2368, cod.civ.; se, in seconda convocazione, i soci partecipanti all'Assemblea ordinaria non rappresentano complessivamente la parte di capitale innanzi richiesta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

16.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Art.17 - Deliberazioni assembleari

17.1 L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali per le quali l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e cioè a maggioranza assoluta del Capitale Sociale rappresentato in Assemblea.

17.2 L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino il 65% (sessanta cinque per cento) del capitale sociale, ed in seconda convocazione con i due terzi delle azioni rappresentate in assemblea.

17.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

17.4 Il verbale deve essere redatto ai sensi dell'art.2375 del Codice Civile.

Titolo IV

Organo Amministrativo

Art.18 - Organo Amministrativo

18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

18.2 Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e comunque tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea della società, con delibera motivata da trasmettersi alla Corte dei Conti competente, può comunque disporre che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche nel rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri di parità di accesso stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

In tale ipotesi, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

E' esclusa la carica di Vicepresidente e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, la carica di Vice-Presidente sarà attribuita ad uno dei Consiglieri senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.3 L'Amministratore Unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

18.4 In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo Amministrativo si applica il disposto dell'articolo 2386 comma 5, C.C..

18.5 Non possono essere nominati "Amministratore Unico" o "Amministratori" (in caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione) il Sindaco, gli assessori e i consiglieri

comunali in carica del Comune di Corato, i dipendenti dell'Ente medesimo, nonché il coniuge, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei vigenti limiti di spesa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.

18.6 L'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione, ove costituito) esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Comune di Corato, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge e di statuto.

18.7 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che al momento del deposito della lista stessa, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soggetti pubblici o privati che controllano il socio presentatore della lista e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società di cui all'art.2359, comma 1, n.1, del codice civile.

18.8 Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alle

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere comunale.

18.9 Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista.

18.10 Ai membri del Consiglio di Amministrazione sarà ricono-

sciuto un compenso omnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, in conformità a quanto previsto con la vigente normativa

Art.19 - Sostituzione degli Amministratori

19.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli scegliendoli liberamente tra i componenti non eletti della lista alla quale appartenevano l'amministratore o gli amministratori cessati, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

L'Assemblea provvederà a nominare i nuovi Amministratori scegliendoli liberamente nell'ambito dei candidati non eletti e facenti parte della lista alla quale appartenevano l'amministratore o gli amministratori cessati. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista ai sensi dell'articolo 18 o nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla sostituzione degli amministratori cessati per l'esaurimento della relativa lista, gli amministratori verranno nominati e sostituiti dall'Assemblea.

19.2 Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

19.3 Nell'ipotesi di cessazione dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, si applica il disposto dell'art.2386 co. 5 C.C..

Art.20 - Poteri dell'Organo Amministrativo

20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art.2365 Codice Civile sono attribuite all'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile, gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; l'organo amministrativo peraltro potrà rimettere tali deliberazioni all'Assemblea dei Soci.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art.2381 cod.civ., deleghe di gestione a un solo amministratore, scelto tra i consiglieri eletti nella lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria "B". E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventi-

vamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

20.3 All'Amministratore Delegato sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione.

20.4 L'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 3 mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

20.5 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale e, comunque nei limiti delle vigenti disposizioni normative.

20.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Ove alle riunioni del Consiglio non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.

Art.21 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

21.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, posta elettronica certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

21.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale.

21.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, secondo le modalità previste per le riunioni dell'assemblea a condizione che :

- sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;

- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.5 Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Art.22 - Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione

22.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età.

Art.23 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

23.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

23.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova e dovranno essere comunicati ai Soci Pubblici per l'idonea pubblicità nell'Albo Pretorio.

Art.24 - Rappresentanza della Società

24.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. Qualora sia previsto il Consiglio di Amministrazione, tali poteri sono esercitati disgiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato (per quest'ultimo, nei limiti della delega conferitagli). In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Titolo V

Collegio Sindacale e controllo contabile

Art.25 - Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nelle forme di legge e nel rispetto delle norme sulla parità di accesso e sull'equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

25.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

25.3 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea.

25.4 Il compenso annuale dei Sindaci viene determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

25.5 Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente.

In relazione all'attività sociale, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.

Ai componenti del collegio sindacale si applicano gli stessi divieti e limitazioni previste per l'amministratore unico, o per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ove previsto.

Art.26 - Compiti del Collegio Sindacale e controllo contabile

26.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Art.27 - Revisione Legale dei Conti

27.1 Il controllo contabile sarà affidato con delibera dell'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n.39/2010, di triennio in triennio, ad un revisore legale o ad una società di revisione legale avente le caratteristiche di cui all'art.2409 bis, comma 1, cod.civ..

27.2 L'Assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico (che non può eccedere i tre esercizi sociali), in conformità alle vigenti norme di legge.

27.3 Il revisore o la società di revisione cessa dal proprio ufficio alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Titolo VI

Esercizio sociale - Utili

Art.28 - Esercizio sociale

28.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

Art.29 - Utili

29.1 Gli utili netti sono così destinati:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Titolo VII

Clausole finali

Art.30- Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scioglie nei casi previsti dall'art.2484 Codice Civile. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve senza indugio effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dal terzo comma dell'art.2484 Codice Civile; inoltre, se l'assemblea non vi abbia già provveduto, dovrà convocare l'assemblea stessa per le necessarie deliberazioni, ai sensi del primo comma dell'art.2487 Codice Civile.

30.2 La delibera di nomina dei liquidatori e di determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, dovrà essere iscritta a cura dei liquidatori entro 30 (trenta) giorni nel Registro delle Imprese.

30.3 I liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, salve le limitazioni che si riterranno di prevedere in sede di nomina, ai sensi degli articoli 2489 primo comma e 2487 primo comma, let.c) del Codice Civile.

Art.31 - Clausola compromissoria

31.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, sentito il Consiglio Direttivo dell'Ordine stesso. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

31.2 L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

31.3 Il lodo arbitrale è vincolante per la società e tutti i soci.

31.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

31.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

31.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.17 Gennaio 2003 n.5.

31.7 La soppressione e/o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.9.

Articolo 32 - Attività di indirizzo e controllo

La società per consentire all'Ente Pubblico socio l'esercizio effettivo di indirizzo e controllo, in ossequio agli artt.147 quater e 147 quinquies del T.U.E.L., dovrà nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente Socio - in cui sono contenuti gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società anche secondo parametri qualitativi e quantitativi - predisporre i propri documenti programmatici.

Per quanto innanzi entro il mese di ottobre di ogni anno, la società dovrà presentare i documenti di programmazione ed i piani industriali, che saranno successivamente sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Comunale dell'Ente Socio.

La Giunta Comunale dell'Ente Socio può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.

In fase di monitoraggio, con periodicità semestrale e, comunque, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art.193, Tuel, la Società partecipata dovrà trasmettere una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché il Consiglio Comunale dell'Ente Socio possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Il Consiglio Comunale dell'Ente Socio, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali l'Organo di Amministrazione della Società controllata dovrà attenersi. Per le finalità di monitoraggio di cui innanzi, la società trasmetterà:

a. delle relazioni semestrali nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;

b. delle relazioni semestrali sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.

Il collegio sindacale della società in parola dovrà trasmettere trimestralmente all'Amministrazione Comunale copia dei

verbali delle sue adunanze.

L'Ente Socio può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società, in analogia a quanto disposto dall'art.147 quinquies e dall'art.153, comma 4, Tuel.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove istituito) della società trasmetterà all'Amministrazione comunale copia del bilancio dell'esercizio precedente e dei relativi allegati.

In fase di approvazione del Rendiconto, nei termini indicati dall'art.151, commi da 5 a 8, dall'art.227 e seguenti Tuel, il Consiglio Comunale dell'Ente Socio dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della Società Partecipata.

Anche in questa fase del Controllo, il Consiglio Comunale dell'Ente Socio può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Sindaco (o suo delegato od Ufficio competente appositamente individuato) potrà richiedere e acquisire copia di atti o documenti relativi all'attività della società, potrà assoggettare la società stessa ad ispezioni e controlli.

I Consiglieri Comunali potranno acquisire per mezzo del Sindaco (o suo delegato od Ufficio competente appositamente individuato) gli atti o i documenti relativi all'attività della società utili all'espletamento del proprio mandato. Le Commissioni Consiliari potranno altresì convocare l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove istituito) al fine di acquisire informazioni, chiarimenti o quant'altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le documentazioni periodiche inviate dalla società all'Amministrazione verranno trasmesse tempestivamente ai capigruppo consiliari.

E' fatto salvo l'adempimento degli obblighi previsti in materia dalle normative vigenti ed emanande.

Art.33 - Rinvio alle norme di legge

33.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato: Carlo De Palma - FRANCESCO CAPOZZA NOTAIO (sigillo)

La presente copia, composta di sei fogli per ventidue facciate, è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Corato,